



Ri... visti

A cura di Inf. Antonella Peverelli*
Inf. Giuseppina Larghi**

La storia ci insegna, quello che ha ispirato e sostenuto alcuni colleghi infermieri nel faticoso percorso che ha portato all'istituzione del nostro Collegio professionale (legge 29 ottobre 1954 n. 1049).

Ma allo stato attuale quanti di noi riflettono sugli sforzi che sono stati fatti nel passato per ottenere i risultati che oggi caratterizzano la nostra professione?

Ha ancora senso l'appartenenza ad un Collegio Professionale o l'iscrizione ad

un Albo che, secondo quanto riporta l'autore dell'articolo di seguito, ricorda un'abitudine istituita da altri professionisti nel 448 d.C.?

Lo scopo di questa rubrica è proprio quello di riproporre parti di articoli del Notiziario della Federazione Nazionale dei Collegi, pubblicati in occasione di eventi che hanno segnato importanti svolte nella nostra professione e ri... vederli alla luce della moderna dimensione professionale.

Così facendo potremmo anche rivalutare (perché no?) la nostra identità professionale ed il senso di appartenenza ad un gruppo, di professionisti.

Estratto dal "Notiziario"

N. 1 Marzo 1965

della

FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI IPASVI

Relazione del Dott. Giovanni VILLANI, specialista in medicina legale, segretario nazionale dell'Associazione medici cattolici italiani, svolta in occasione della celebrazione del I° decennio del Collegio interprovinciale II.PP.-AA.SS.VV.-VV.II. di Roma e Latina.

ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI LORO IMPORTANZA, ATTRIBUZIONI E COMPITI

«COLLEGIO» questa parola derivante dal latino «collegium» significa insieme, adunanza di «colleghi». I collegi professionali raggruppano, distintamente, coloro che esercitano una professione, ufficio o mestiere. Tali «collegi» esistevano già nell'antica Roma (700 circa a.C.), e si chiamavano appunto «collegia»; per il fatto che miravano alla difesa dell'interesse comune si chiamarono anche «corporazioni».

Ai tempi di Numa Pompilio, ad esempio, esistevano otto corporazioni: quella dei flautisti e musicisti, quella degli orefici e fonditori d'oro, quella dei fabbri, quella dei tintori, quella dei conciatori e sellai, quella dei calzolari, quella dei lavoratori del rame e quella dei vasai.

Sotto l'impero Romano, le corporazioni, che si erano fatte numerose e rigogliose, furono ostacolate e decadde. Ritornarono in auge nel medioevo, al tempo dei Comuni, col rifiorire dell'attività economica, grazie agli scambi commerciali tra l'oriente e l'Europa.

Proprio nel medio-evo sorgono, non solo in Italia ma in Europa, i collegi degli speciali, dei medici, degli avvocati.

Sorto sovrano lo Stato Italiano, tra le prime leggi entrate in vigore quella del 10 luglio 1910, N° 455 istitutiva degli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti.

In seguito, nel 1923, la legge 24 giugno N° 1395 prevede la costituzione di altri Ordini: degli ingegneri, architetti, periti agrari, periti tecnici. Ma essa





Tintori di tessuti al lavoro

non ebbe attuazione. Né attuazione ebbe allora il RD.L. 24 gennaio 1924 N° 1 che all'art. 3 diceva «le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni, sono costituite in ordini o in collegi. Subentrato il regime corporativo, non solo non si

istituiscono nuovi Ordini o Collegi Professionali, ma quelli esistenti vengono soppressi. Con il R.D.L. 5 marzo 1935 N° 184 venivano soppressi, infatti, gli Ordini professionali dei Medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti e le funzioni dei Consigli degli Ordini erano trasferiti ai Direttori dei rispettivi sindacati provinciali di categoria.

Nel 1946, con il D. Legisl. C.P.S. 13 settembre, N° 233 furono ricostituiti gli Ordini dei Medici-chirurghi, dei veterinari, dei farmacisti ed istituito il Collegio delle Ostetriche.

Lo stesso decreto rimandava ad un separato provvedimento «le norme relative alla disciplina professionale dell'attività infermieristica» (art. 27). Tale «separato provvedimento» venne, infine nel

1954 con la menzionata legge del 29 ottobre N° 1049.

Esiste però una chiara e concreta distinzione fra «Ordini» e «Collegi». La legge 24 gennaio 1924 N° 103 sopracitata dice che le classi professionali sono costituite in Ordini e Collegi a seconda che, per l'esercizio della professione, occorra aver conseguito una laurea o un diploma presso Università o Istituti superiori ovvero un diploma di scuola media. Dal che si deduce che la distinzione sta nella qualità del titolo professionale.

Davanti a un così lungo elenco, e per di più incompleto, di categorie professionali che negli ultimi anni hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale del primo Ordine e Collegio, sembra spontanea la domanda intesa a conoscere quali scopi, quali attribuzioni hanno codeste Istituzioni, tanto desiderate dalle categorie professionali.

Le attribuzioni dei Consigli degli Ordini dei Medici, dei veterinari, dei farmacisti con la legge 10 luglio 1910, N. 155 erano: a) compilare e tenere l'Albo al corrente; b) vigilare alla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine; c) reprimere in via disciplinare gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti

nell'Albo si rendessero colpevoli nell'esercizio professionale; d) interpersi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e cliente per ragioni di spese di onorari o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale procurando la conciliazione della vertenza, ed, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.

Pressoché identiche sono le attribuzioni degli altri Ordini professionali.


...le funzioni dei Consigli Amministrativi degli Ordini si concentravano nella custodia degli Albi professionali e

nel potere disciplinare nei confronti degli iscritti. Anche queste funzioni passarono ai Direttori dei sindacati provinciali fascisti di categoria, quando, in forza della già citata L. 5 marzo 1935 N. 184, furono soppressi gli Ordini professionali.

Nel 1965 accadeva anche che:

- **7 marzo** - l'istruzione ecumenica Sacrosanctum Concilium autorizza l'uso della lingua italiana nella messa
- **9 maggio** - a Torino il chirurgo Luigi Solario, l'anestesista Enrico Ciocatto con un'equipe di 22 chirurghi e anestesisti, separano Giuseppina e Santina Foglia, sorelle siamesi
- **14 luglio** - per la prima volta una sonda americana, Mariner 4, invia fotografie da Marte
- **16 luglio** - viene inaugurato il Traforo del Monte Bianco





Incisione del XV secolo rappresentante un mercante-banchiere.

tempi dirò che gli albi furono istituiti per la tutela del titolo professionale contro l'illecito esercizio da parte di chi tale titolo non possiede. In forza della legge (T.U. 27 luglio 1934 N. 1625, art. 100) «Nessuno può esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, ostetrica, assistente sanitaria, vigilatrice e infermiera professionale se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni...». E la legge 19 luglio 1940, N. 1098 ribadisce che la qualificazione d'infermiera professionale; assistente sanitaria e di vigilatrice d'infanzia spettano esclusivamente a coloro che abbiano conseguito i relativi diplomi di Stato. Sempre per legge (R.D. 2 maggio 1940, N. 1310) sono determinate e distinte le mansioni delle infermiere professionale e degli infermieri generici. Un'altra legge (R.D. 30-9-1938, N. 1631) quella sull'ordinamento dei servizi sanitari del personale sanitario negli Ospedali, prescrive una capo-sala per divisione e un'infermiera professionale per ogni trenta malati.

L'Ordine o il Collegio debbono vigilare sull'eserci-

zio abusivo da parte di chi non possiede il titolo professionale, provocandone la denuncia all'autorità giudiziaria.

Ecco il primo grande beneficio che proviene dall'essere raggruppate nel Collegio professionale. Com'è noto a «diritti» corrispondono «doveri». Premesso quindi che le infrazioni alla legge sull'esercizio professionale sono punite dalla legge stessa, v'è da chiedersi quali sono le mancanze o le colpe suscettibili di sanzioni.

L'art. 38 del Reg.to dice: «I sanitari che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del consiglio dell'Ordine o del Collegio».

E l'art. 41 aggiunge: «La radiazione è pronunciata contro l'iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria».

Come si vede, siamo nell'indeterminato: «abusi» «mancanze» «fatti disdicevoli» «comprometta gravemente... e, per di più, la qualificazione e la quantificazione (scusatemi la brutta parola) delle colpe sono lasciate all'interpretazione discrezionale del Consiglio dell'Ordine o del Collegio, altro importante motivo, questo, perchè si senta vivo e presente il dovere di partecipare con senso di responsabilità alla scelta ed all'elezione dei dirigenti del Collegio.

Qui tocchiamo il grande capitolo della «Deontologia professionale» o della morale professionale.

Come dice lo stesso Codice deontologico è doveroso qui riconoscere il merito inestimabile della Federazione per averlo approntato nel 1960. La Vostra opera è dedicata all'assistenza dell'ammalato, al sollievo della sofferenza (fisica e psichica), alla difesa della vita (niente eutanasia, niente

Nel campo della Biologia:

- Max Perutz e colleghi studiano la struttura dell'emoglobina e individuano i difetti genetici associati a cambiamenti della sequenza del DNA

Nel campo della Musica:

- Nascono i gruppi Pink Floyd e The Doors

Viene assegnato il Premio Nobel per la Pace:

- Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia

Viene assegnato il Premio Nobel per la Medicina:

- F. Jacob,
- A. Lwoff, J. Monod



aborti), alla tutela della salute individuale e collettiva. Vi ammonisce che perciò dovete, fra l'altro, aver cura di aggiornarvi e di perfezionarvi continuamente nelle conoscenze mediche. Vi ricorda ancora, il Codice, che siete obbligate moralmente (oltretutto per legge) a prestare la vostra opera nei casi di pronto soccorso e di emergenza, vi richiama all'osservanza del segreto professionale (protetto anche dalla legge) su «tutto ciò che la professionista sia venuta a conoscenza nell'esercizio della professione: non solo quindi a ciò che le fu confidato, ma anche a ciò che ha veduto, inteso o semplicemente intuito». I rapporti vostri con i medici devono essere posti su un piano di leale collaborazione, seguendo scrupolosamente le prescrizioni terapeutiche e sostenendo nel malato la fiducia verso il medico e verso ogni altro personale sanitario. Nel campo morale l'infermiera e il medico sono due persone morali autonome e nessuno delle due può imporre all'altra ciò che è

male. Vi sollecita ad ispirare la vita di relazione con le colleghe al rispetto reciproco ed al principio etico della solidarietà collegiale.

La Deontologia professionale «vigila alla conservazione del decoro e dell'indipendenza del Collegio», attribuzione che ha riscontro con quella della Federazione Nazionale dei Collegi la quale vigila, sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione.

È, infine, da tener presente che l'Ordine e il Collegio disciplinano l'esercizio della libera professione.

Da qui la necessità - e la indico alla conclusione del mio dire come argomento di studio - per gli Ordini e i Collegi di un loro rinnovamento nelle finalità e nello spirito, in modo che possano ritornare, e perché no?, con i dovuti adattamenti ai «Collegia» di un tempo, istituzioni, anche di cultura e di Mutua Vera assistenza, oltretutto d'incremento e di tutela del decoro professionale, intesa nella forma più nobile.

* Infermiera U.O. Malattie Infettive – Az. Ospedaliera S. Anna Como

** Infermiera – Tutor Laurea in Infermieristica Università Studi Insubria Sez. Como – Az. Ospedaliera S. Anna Como

RINNOVO del CCNL Sanità: trattative interrotte

Roma, 18 dicembre - Sono interrotte le trattative per il rinnovo del contratto della sanità e i sindacati proclamano lo stato di agitazione. Lo annunciano i segretari generali del pubblico impiego di Cgil, Cisl e Uil. Come riferiscono in una nota Carlo Podda, Rino Tarelli e Carlo Fiordaliso si è aperta oggi la trattativa all'Aran per il rinnovo del contratto 2006/2009 della sanità pubblica.

Ma l'incontro si è interrotto dopo che "le organizzazioni sindacali hanno dovuto prendere atto che le proposte economiche avanzate dall'Aran, per conto del governo che aveva approvato le direttive del Comitato di settore, sono inaccettabili visto che gli incrementi salariali proposti risultano inferiori a quanto conseguito nella precedente tornata contrattuale". Di fatto, accusano i sindacati di categoria, "la proposta smentisce gli accordi sottoscritti il 6 aprile e il 29 maggio 2007". La conseguenza è la proclamazione dello stato di agitazione del comparto.

Nuovo Manuale cartella Clinica Regione Lombardia

Il 5 dicembre u.s. all'auditorium "Giorgio Gaber" è stato presentato nell'ambito di un workshop il nuovo manuale della Cartella Clinica della Regione Lombardia che aggiorna la precedente versione.

Il nuovo manuale è disponibile on-line collegandosi al sito

http://www.sanita.regione.lombardia.it/pubblicazioni/varie/cartella_clinica_2007.pdf

